



**Consiglio
Nazionale delle
Ricerche**

PDS. CNR N. 642 BIS/14

REP. CNR CN. N. 23190



**Fondazione
Toscana**

Gabriele Monasterio

PER LA RICERCA MEDICA E SANITÀ PUBBLICA

ATTO DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

FONDAZIONE "G. MONASTERIO"



4



ATTO DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE TRA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E FONDAZIONE "G. MONASTERIO"

In attuazione degli accordi dettagliati nel proseguo tra gli Enti Fondatori, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Regione Toscana che sottoscrive il presente accordo per opportuna presa visione e verifica di aderenza agli accordi suddetti

TRA

il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (di seguito CNR), con sede in Roma, P.le A. Moro, 7 Roma, in persona del Presidente, Prof. Luigi Nicolais,

E

la "FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA" (di seguito FTGM), con sede in Pisa, via Trieste n. 41, in persona del Direttore Generale, Dr. Luciano Ciucci.

PREMESSO CHE:

- il CNR è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il CNR può tra l'altro, secondo criteri e modalità determinati nel proprio Regolamento:
 - a) stipulare accordi e convenzioni;
 - b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni, o società con soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) commissionare attività di ricerca e di studio a soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, secondo le disposizioni del proprio regolamento amministrativo;
- in data 13 aprile 2006, il Presidente del CNR trasmetteva all'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana uno dei due esemplari del Protocollo d'intesa di cui alla citata delibera n. 119 debitamente sottoscritto, incaricando il Direttore Generale della predisposizione degli atti conseguenti;
- che detto Protocollo sanciva:
 - la volontà di realizzare la collaborazione tra il CNR ed il SSR toscano attraverso FTGM;
 - la volontà degli enti fondatori della Fondazione di dare assetto stabile all'esperienza trentennale svolta su base convenzionale e dal 1993 in quanto CREAS-IFC/CNR;
 - la volontà di detti enti di assicurare in forma istituzionale la prosecuzione di tale esperienza mantenendone l'assetto organizzativo fin dall'avvio con la diretta partecipazione di personale CNR.




- alle attività della Fondazione in analogia a quanto previsto per il personale universitario operante presso le Aziende Ospedaliere Universitarie Toscane;
- con la Legge Regione Toscana 21 giugno 2006 n. 25, è stata disposta l'istituzione - congiuntamente con il CNR - della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica e con Deliberazione n. 65 del 5 luglio 2006, il Consiglio Regionale Toscano ha approvato lo schema di Statuto della Fondazione stessa;
 - che in data 15 maggio 2007 veniva costituita la Fondazione, che dal 1° novembre 2007, espleta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello Statuto le attività assistenziali, di ricerca, alta formazione e sperimentazione di interesse del SSR già erogate da IFC-CNR in quanto CREAS;
 - che con Legge Regionale n. 85 del 29 dicembre 2009 FTGM è stata riconosciuta quale ente pubblico del Servizio Sanitario Regionale.

RICORDATO CHE:

- FTGM, ente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale costituito dal CNR e dalla Regione Toscana, ha assunto la titolarità del complesso organizzato di risorse ed attività di cui era titolare IFC-CNR in quanto CREAS ai sensi del D.M. 26 giugno 1993;
- FTGM è strumento del CNR, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 127/2003 " Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche", e costituisce - in attuazione del citato Protocollo d'Intesa tra CNR e Regione Toscana - il contesto naturale e privilegiato nel quale il CNR persegue i suoi obiettivi di ricerca nel settore specifico di interesse della Fondazione stessa;
- FTGM è titolare esclusivo delle attività sanitarie che vengono svolte nei due Stabilimenti ospedalieri di Pisa e di Massa di detto ente, attività cui il personale CNR di cui alla presente convenzione può dare il proprio apporto per le finalità istituzionali dell'ente di appartenenza secondo quanto disposto nel presente accordo;
- l'attività di ricerca clinica è inscindibilmente connessa con l'attività assistenziale, disciplinata dal D.Lgs. n. 502/1992 e sue modifiche ed integrazioni e dalle normative regionali in materia e si completa con l'integrazione di competenze epidemiologiche, informatiche, ingegneristiche, chimico-farmaceutiche e biologiche;
- CNR ed FTGM hanno sottoscritto in data 4 luglio 2011 una convenzione per disciplinare i reciproci rapporti di collaborazione.
- che le parti ravvisano la necessità di proseguire nella collaborazione avviata nell'ambito di tale convenzione potenziandola ulteriormente ed ampliandone le potenzialità operative in considerazione dei risultati già raggiunti e che rappresentano una opportunità positiva per entrambi gli enti;

RICHIAMATI:

- l'art. 21 comma 5 del decreto legislativo 127/2003
- l'art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private.
- l'art. 19 comma 8 del CCNL 98-2001;
- D.Lgs. n. 211 del 24.06.2003;
- D.Lgs. n. 200 del 06.11.2007;
- Decreto del Ministero della Sanità 15.07.1997" Recepimento delle linee guida della U. E. di Buona Pratica Clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali" ;
- Decreto del Ministero della Sanità 17.12.2004 "Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria";
- Decreto Ministero della Salute 21.12.2007 "Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione



- all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico”;
- Determinazione AIFA 20 marzo 2008 “Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali”.
 - Determina AIFA 7 marzo 2011” Modifica delle appendici 5 e 6 al Decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2007 concernente i modelli e le documentazioni necessarie per inoltrare la richiesta di autorizzazione, all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico.
 - I CCNL 08/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativi all'area della dirigenza medica e veterinaria ed all'area sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa.
 - La convenzione sottoscritta tra CNR e FTGM il 4 luglio 2011;

CONSIDERATO CHE:

- al personale CNR di cui alla presente convenzione, è garantita la libertà di ricerca e l'autonomia professionale in osservanza della Carta Europea dei ricercatori ed ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR e dell'art. 13 del D.lgs. n. 381/1999;
- è interesse strategico del CNR concorrere alla realizzazione di un sistema istituzionale finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, sperimentazione e test di nuove metodiche di diagnosi e cura e al trasferimento di tali conoscenze in ambito clinico con particolare riferimento alle malattie dell'apparato cardiovascolare ed alle discipline affini;
- l'attività di ricerca clinica è inscindibilmente connessa con l'attività assistenziale, disciplinata dal D.Lgs. n. 502/1992 e sue modifiche ed integrazioni e dalle normative regionali in materia e si completa con l'integrazione di competenze epidemiologiche, informatiche, ingegneristiche, chimico-farmaceutiche e biologiche;
- CNR e FTGM convengono sulla opportunità di integrare le capacità operative di IFC e FTGM a suo tempo realizzate in IFC al fine di realizzare un modello simile a quello realizzato presso le Aziende Ospedaliere-Universitarie, come componenti fortemente integrate, necessarie l'una all'altra per la realizzazione dei temi della presente convenzione.

Quanto precede premesso, richiamato, ricordato e considerato,


CON IL PRESENTE ATTO LE PARTI INTENDONO RINNOVARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CNR E FTGM PER ADEGUARLA ALLE NUOVE ESIGENZE EMERSE NEL CORSO DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 4 LUGLIO 2011 E, PERTANTO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO:

Articolo 1 - Premesse

Tutto quanto sopra premesso e considerato viene esplicitamente accettato dalle parti e costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione

Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra il CNR e FTGM per l'attuazione delle rispettive precipue finalità istituzionali ed in particolare per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca delle malattie cardiovascolari, polmonari e discipline affini, anche al fine di individuare e sviluppare nuove metodiche di diagnosi e cura di dette patologie, obiettivo di primario interesse scientifico per il CNR stesso, come per FTGM.



A tal fine FTGM si impegna a garantire al personale CNR di cui al successivo art. 4 lo svolgimento delle predette attività scientifico-assistenziali presso i propri Dipartimenti clinici, nel rispetto della normativa prevista in materia di attività assistenziale, sperimentazioni cliniche e studi osservazionali.

Articolo 3 - Organizzazione attività congiunte

Nel rispetto delle specifiche normative che disciplinano le attività delle due istituzioni, CNR e FTGM si impegnano a favorire la massima collaborazione tra il proprio personale, volta alla realizzazione di sinergie ed all'accrescimento complessivo della massa critica di ricerca, secondo un Programma che verrà concordemente predisposto entro sei mesi dalla stipula del presente accordo finalizzato venendo a formare - una volta congiuntamente sottoscritto - parte integrante e sostanziale del presente accordo; tale programma potrà essere aggiornato con cadenza annuale.

Le parti concordano di istituire un Comitato Scientifico Congiunto a supporto consultivo delle direzioni. Il Comitato sarà formato da quattro componenti di cui due nominati dal Presidente del CNR e due dal Direttore Generale FTGM su proposta del Consiglio di Amministrazione di FTGM medesima.

I componenti del Comitato Scientifico Congiunto partecipano ai lavori del medesimo a titolo gratuito non ricevendo alcun gettone di presenza e/o altra forma di compenso.

Più in generale, le parti, inoltre, si impegnano a favorire lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche e studi osservazionali congiunti anche non previsti nel suddetto programma che saranno portati a conoscenza del Comitato Scientifico Congiunto ai fini di una valutazione sull'andamento degli stessi.

Annualmente il Comitato Scientifico presenterà ai rappresentanti legali delle Parti una relazione sull'andamento del programma approvato dalle Parti e degli eventuali programmi di ricerca, sperimentazione cliniche e studi congiunti non previsti nel suddetto programma.

Le parti precisano che, per le attività previste nei precedenti commi, è compito di FTGM, in quanto titolare esclusivo delle attività sanitarie, porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria e dalla normativa sulle sperimentazioni cliniche e gli studi osservazionali, comprese le comunicazioni al Comitato Etico competente: quanto sopra tenuto comunque conto delle implicazioni di carattere etico, organizzativo ed economico dei progetti stessi sull'attività assistenziale di FTGM, secondo le proprie procedure aziendali.

FTGM, inoltre, si impegna a favorire la realizzazione di eventuali progetti di ricerca del CNR non condotti sull'uomo, tenuto conto delle implicazioni di carattere sanitario, organizzativo ed economico dei progetti stessi sull'attività assistenziale di FTGM, nonché delle implicazioni di carattere etico e normativo. Reciprocamente il CNR si impegna a favorire la realizzazione di eventuali progetti analoghi da parte di FTGM, previa valutazione delle relative implicazioni di carattere normativo, organizzativo ed economico sulle attività del CNR medesimo.

CNR e FTGM hanno libera disponibilità delle cognizioni acquisite durante l'esecuzione di quanto previsto al presente articolo e, in quanto applicabile, della normativa inerente le sperimentazioni cliniche e la diffusione dei relativi risultati; in ogni opera o scritto, convegno o manifestazione, relativi alle attività di cui al presente accordo dovrà essere menzionata la partecipazione del CNR e di FTGM quali enti compartecipanti.

Articolo 4 – Personale

Ricordato:

- che la missione di IFC-CNR è “l'innovazione finalizzata alla cura”, che la ricerca in ambito biomedico trae dalla osservazione clinica i propri temi ed obiettivi, e che pertanto ricerca e assistenza sono inscindibilmente legate;
- che è interesse di FTGM - quale soggetto unico e integrato del sistema sanitario e della ricerca toscano - implementare le proprie potenzialità di assistenza, ricerca e formazione, avvalendosi della stretta collaborazione con IFC-CNR.

Le parti convengono sulla necessità di attuare forme di collaborazione a marcata integrazione che consentano la realizzazione di importanti sinergie nel potenziamento delle proprie capacità operative.

A tale scopo:

1. Il CNR, in accordo con FTGM, assegna temporaneamente, ai sensi e per gli effetti di cui al

combinato disposto dall'art. 23 bis, co. 7, del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 23 del Regolamento del personale, presso FTGM medesima proprio personale, previo assenso individuale, un massimo di venti 20 unità di personale, come meglio indicato nel successivo art. 13; per la durata dell'assegnazione, detto personale entra a far parte dell'assetto organizzativo di FTGM.

Il personale CNR come sopra assegnato può - su proposta di FTGM - assumere incarichi di direzione di Dipartimenti o di unità operative di FTGM.

In riferimento al personale assegnato temporaneamente presso la FTGM al quale saranno assegnati incarichi di direzione di Dipartimenti, di unità operative di FTGM o professionali, FTGM provvederà alla formalizzazione di un contratto individuale della durata di anni tre per l'attribuzione dell'eventuale incarico e l'assegnazione degli obiettivi che verranno sottoposti a valutazione secondo le regole previste dal CCNL Sanità. In detto contratto verranno altresì inclusi gli obiettivi scientifici di interesse del CNR d'intesa con FTGM.

Per il personale in assegnazione temporanea presso FTGM la verifica degli obiettivi scientifici e assistenziali sarà effettuata annualmente e congiuntamente dal Direttore IFC e Direttore FTGM, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

Il personale assegnato a FTGM viene a rispondere in via esclusiva ad FTGM stessa; per detto personale FTGM è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di salute, sicurezza sul lavoro e di radioprotezione.

FTGM, nei limiti consentiti dalle disposizioni in merito, ricomprende nella propria polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi anche la responsabilità civile professionale per l'attività svolta dal personale CNR temporaneamente assegnato.

Per quanto riguarda eventuali richieste di incarichi extra-istituzionali da conferire al personale dipendente del CNR come sopra assegnato temporaneamente, si applica quanto previsto dal comma 10 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto che l'autorizzazione viene concessa o negata dal CNR previo parere di FTGM.

Le parti espressamente convengono che quanto previsto al presente punto potrà essere concordemente modificato sulla base di eventuali modifiche legislative inerenti l'inquadramento del personale CNR e la possibilità per lo stesso di svolgere attività sanitarie nell'ambito del SSN.

2. Nell'ambito di progetti congiunti tra le parti e ferma restando l'unicità del rapporto di lavoro, il personale CNR in possesso dei requisiti previsti dalla normativa del SSN per lo svolgimento di attività sanitaria, potrà svolgere atti di natura sanitaria unicamente per le finalità di ricerca previste dai progetti stessi, nel rispetto delle norme del SSN ed in accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa di FTGM presso cui le attività inerenti il progetto vengono svolte: per lo svolgimento di tali attività non è previsto alcun compenso aggiuntivo per il predetto personale. FTGM ricomprende nella propria polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi anche la responsabilità civile professionale per l'attività svolta dal personale CNR che svolge atti di natura sanitaria per le finalità di ricerca previsti dai progetti congiunti.

Articolo 5 - Trattamento economico aggiuntivo

Considerato l'interesse del CNR al programma di ricerca di cui al precedente articolo 3, detto Ente si fa carico del trattamento stipendiale fisso delle unità di personale temporaneamente assegnate presso FTGM ai sensi del precedente art. 4.

Sulla base di quanto sopra specificato, pertanto, sul CNR gravano tutte le voci stipendiali previste dalle vigenti normative che hanno la caratteristica di fissità e continuità, quali:

- stipendio tabellare
- indennità integrativa speciale
- retribuzione individuale di anzianità
- assegno personale di classe, se dovuto
- assegno personale di assegno aggiuntivo, se dovuto
- assegno di fascia



- assegno nucleo familiare
- eventuale indennità di vacanza contrattuale;

Relativamente al personale CNR assegnato a FTGM, ai sensi del precedente punto 2 dell'art. 4, su FTGM gravano le voci che non hanno carattere di fissità e continuità, qualora spettanti in base a quanto previsto come trattamento economico accessorio aggiuntivo per il personale universitario operante presso le AA.OO.UU. toscane ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999 e s.m.i.; in particolare fanno carico ad FTGM:

- i compensi per lavoro straordinario
- i compensi per produttività individuale o collettiva
- l'indennità di missione, ove prevista,
- indennità legata alle particolari condizioni di lavoro, ove già non riconosciuta dal CNR
- l'indennità di posizione e/o di direzione di struttura;
- i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività assimilabili all'attività intramoenia, svolte sulla base del regolamento di FTGM.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, nessuna componente accessoria variabile spettante al personale assegnato potrà gravare sul bilancio del CNR.

Di conseguenza, tutti gli oneri (compreso IRAP) connessi al trattamento economico accessorio saranno a carico della FTGM, la quale provvederà a effettuare il rimborso al CNR, ivi inclusi i buoni pasto o gli oneri per il servizio mensa.

Il trattamento economico accessorio aggiuntivo a carico di FTGM verrà versato da questa al CNR con cadenza mensile; detta somma sarà a sua volta corrisposta dal CNR al personale suddetto, di massima con la medesima cadenza, previa effettuazione delle ritenute fiscali e dei versamenti contributivi previsti dalle vigenti normative e comunicati a FTGM dal CNR.

Articolo 6 - Titoli di carriera

Il personale CNR di cui al punto 1 del precedente articolo 4 potrà partecipare a pieno titolo a concorsi e selezioni per posti, promozioni e/o avanzamenti retributivi presso lo stesso CNR, anche nel caso di concorsi o selezioni interni e manterrà comunque la disponibilità degli spazi attualmente utilizzati.

L'attività svolta e le responsabilità assunte in attuazione del presente accordo da parte del personale di cui al precedente art. 4 costituiscono elementi obiettivi per la valutazione della carriera professionale.

Articolo 7- Beni

Anche ai fini di quanto sopra previsto le parti - ciascuna per il proprio ambito di competenza e per le proprie finalità - si impegnano reciprocamente a consentire l'utilizzo gratuito di arredi, strumenti ed attrezzature collocati nei locali in cui si svolgono le rispettive attività.

L'accesso alle tecnologie e servizi di ciascuna delle parti sarà garantito, per i rispettivi fini istituzionali, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle attività sanitarie ed assicurando le necessarie condizioni di riservatezza, sicurezza e continuità delle medesime.

Le parti confermano al momento attuale la ripartizione degli spazi definita nella citata Convenzione del 4 luglio 2011 che potrà essere rivista, d'intesa tra le parti medesime, durante la vigenza del presente accordo. In riferimento ai previsti interventi di ampliamento relativi all'edificio di cui all'Allegato 3.A) della convenzione sottoscritta il 4 luglio 2011 che consentiranno - tra l'altro - una complessiva maggiore disponibilità di spazi e locali per le parti, il CNR si impegna all'esame dei relativi progetti entro trenta giorni dalla presentazione della relativa proposta da parte di FTGM dandone riscontro entro i successivi trenta giorni; analoga tempistica dovrà essere rispettata in caso di adeguamenti agli immobili ed impianti richiesti da normative di legge a carattere generale o specificamente riferite allo svolgimento di attività sanitarie.

Nell'accesso a scopo di ricerca, il CNR è responsabile del corretto utilizzo di infrastrutture ed apparecchiature di uso clinico e di conseguenza risponde nei confronti di FTGM e/o di terzi della propria polizza per responsabilità civile verso terzi.

Reciprocamente IFC-CNR si impegna a consentire al personale FTGM l'accesso ai laboratori di base e

sperimentali con modalità analoghe, tenuto conto delle compatibilità organizzative e dell'effettivo impiego di risorse. FTGM in tale ambito è responsabile del corretto utilizzo di dette infrastrutture ed apparecchiature e di conseguenza risponde nei confronti di IFC-CNR e/o di terzi con la propria polizza per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 8 - Frequentatori

FTGM si impegna a garantire, su richiesta nominativa del Direttore dell'Istituto del CNR interessato e con atto del Direttore Generale di FTGM, l'accesso temporaneo alle strutture di FTGM di laureandi, dottorandi, assegnisti di ricerca, contrattisti, specializzandi e borsisti coinvolti in attività formative e di ricerca, promosse da IFC sia in collaborazione con FTGM sia autonomamente, alle stesse condizioni degli omologhi FTGM. L'autorizzazione del Direttore Generale FTGM è condizione per l'accesso alle strutture.

Allo stesso modo il CNR si impegna a garantire l'accesso temporaneo alle strutture dei propri Istituti di laureandi, dottorandi, assegnisti di ricerca, contrattisti, specializzandi e borsisti proposti su richiesta nominativa dal Direttore Generale di FTGM alle stesse condizioni degli omologhi CNR.

Anche in questo caso l'autorizzazione del Direttore dell'Istituto CNR è condizione per l'accesso alle strutture di detto ente.

Articolo 9 - Attività congiunte

CNR e FTGM convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente convenzione e si impegnano alla reciproca informazione e consultazione in ordine all'andamento delle attività ed alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle rispettive attività di competenza, coinvolgendo allo scopo anche il Comitato Scientifico di cui al precedente art. 3.

Si impegnano, altresì, a favorire reciprocamente la massima collaborazione del proprio personale per lo svolgimento di progetti congiunti e per la partecipazione congiunta a bandi per l'acquisizione di finanziamenti nazionali o comunitari.

A tal fine le unità di personale dei due enti potranno costituire gruppi comuni di ricerca e/o predisporre richieste congiunte di finanziamento.

In riferimento ai progetti congiunti, in particolare, le parti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4, concordano quanto segue:

- la gestione di detti finanziamenti viene effettuata da una delle parti, secondo le proprie regole amministrativo-contabili, in relazione all'appartenenza del responsabile del progetto oggetto di finanziamento, precisando le parti, al riguardo, che il personale di cui ai commi 2 e 4 è da considerarsi appartenente a FTGM;
- i finanziamenti verranno ripartiti tra le parti in egual misura, al netto delle spese gravanti su ciascuna delle parti stesse valorizzate al costo; in particolare FTGM valorizzerà l'apporto di proprie risorse ricorrendo, laddove possibile, al nomenclatore tariffario regionale ed applicando altrimenti i medesimi criteri di valorizzazione applicati per la realizzazione diretta di analoghe attività. Quanto sopra, salvo diverso accordo anche sulla base dei risultati dell'istruttoria di cui all'art. 3, terzo comma.

FTGM, secondo le proprie procedure, assicura l'accesso alle proprie infrastrutture anche al personale CNR non incluso nella disciplina di cui all'art. 4, per la realizzazione di specifici progetti nell'ambito del programma congiunto sopra citato o comunque di progetti congiunti: quanto sopra nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa sanitaria e dalla normativa sulle sperimentazioni cliniche e gli studi osservazionali. Parimenti il CNR, secondo le proprie procedure, consente l'accesso alle proprie infrastrutture a personale FTGM, per la realizzazione di progetti congiunti.

Articolo 10 - Finanziamento attività di ricerca

Ai fini del migliore svolgimento delle attività previste, della complessità dei singoli progetti e dei risultati congiuntamente raggiunti, FTGM corrisponderà ad IFC un contributo per il finanziamento di progetti di cui al

programma indicato nell'art.3. I destinatari dei contratti sono scelti attraverso le procedure concorsuali svolte presso l'IFC secondo le procedure in atto nel CNR, in ambiti concordati con FTGM, sentito il Comitato Scientifico.

Articolo 11 - Spese generali e manutenzione

Le parti riconoscono che FTGM si fa carico delle spese generali e servizi comuni di cui all'Allegato 4) di cui alla citata Convenzione sottoscritta il 4 luglio 2011 - indipendentemente dal fatto che vengano sostenute direttamente o per il tramite dell'Area della Ricerca di Pisa - relative all'edificio "C" di detta Area affidato ad FTGM stessa in sede di atto costitutivo.

FTGM si fa carico altresì della manutenzione delle apparecchiature utilizzate promiscuamente dalle due parti, oltre a provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione degli spazi destinati alle attività sanitarie, ed agli adattamenti e modifiche che dovessero conseguire ad esigenze delle medesime.

Articolo 12 - Durata

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata con atto scritto tra le Parti, salvo disdetta di una delle parti da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente accordo o parte di esso potrà successivamente essere modificato od integrato con atto sottoscritto dalle parti, anche in riferimento a mutamenti del quadro legislativo od ordinamentale delle parti stesse.

Le parti potranno recedere dal presente accordo qualora nel corso dell'esecuzione delle attività previste dal presente atto dovessero intervenire atti o fatti che mutino le condizioni che hanno portato alla stipula dell'accordo stesso.

In particolare sia il CNR che FTGM potranno recedere anche qualora i competenti Organi, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisino l'opportunità.

In tali casi la parte che assume l'iniziativa dovrà dare all'altra parte un preavviso di sei mesi.

Articolo 13 – Personale temporaneamente assegnato.

Nell'elenco di cui all'**Allegato aggiuntivo al testo odierno** che, firmato dalle parti viene a far parte integrante e sostanziale della presente convenzione, è indicato il personale CNR che – previo assenso individuale – è temporaneamente assegnato ai sensi del precedente art. 4 e che, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, opera secondo le modalità specificate dallo stesso.

Tale elenco potrà essere concordemente modificato tra le parti ai fini del miglior perseguimento delle finalità descritte nella presente convenzione, fermo restando il numero massimo di venti unità.

Articolo 14 - Foro competente

Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente atto. Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Pisa.

Articolo 15 – Rinvio

Per gli aspetti non disciplinati dal presente accordo si rinvia alla Convenzione stipulata tra il CNR e FTGM in data 4 luglio 2011 qualora non risulti nei contenuti incompatibile con la presente.

Articolo 16 - Registrazione


La presente convenzione viene redatta in due esemplari ed è soggetta a registrazione in caso di uso con onere a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico delle parti in misura di metà per ciascuna di esse.


Roma, li

Pisa, li
20 LUG. 2014

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Prof. Luigi Nicolais



FONDAZIONE "G. MONASTERIO"
Dott. Luciano Ciucci



Allegato all'Atto di Aggiornamento della Convenzione CNR-Fondazione G. Monasterio

Elenco dei dipendenti CNR temporaneamente assegnati presso FTGM ai sensi dell'art. 4 dell'atto di aggiornamento della convenzione CNR-FTGM, previo assenso individuale degli interessati e sottoscrizione del contratto individuale di cui al citato art. 4

	COGNOME	NOME
1	Formichi	Bruno
2	Marzullo	Paolo
3	Monti	Simonetta
4	Prediletto	Renato
5	Taddei	Alessandro



L. Ciucci

30 LUG. 2014

FONDAZIONE TOSCANA
GABRIELE MONASTERIO
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Ciucci

L. Ciucci

